

Società di comodo. Tempo fino al 31 maggio per usufruire delle opzioni della Finanziaria 2007

Trasformazioni, parte la corsa

Ammessi gli enti non operativi alla data del 4 luglio 2006

Luca Gaiani

Entra nel vivo, con il mese di maggio, la possibilità concessa dalla Finanziaria 2007 agli enti non operativi che di sciogliersi o trasformarsi in società semplici. In attesa di ulteriori istruzioni ministeriali, i contribuenti interessati devono valutare i pro e i contro dell'operazione.

Le società ammesse allo scioglimento o alla trasformazione sono tutte quelle che, nell'esercizio in corso al 4 luglio 2006, sono considerate non operative, che hanno l'obbligo di dichiarare, nel modello Unico 2007, un reddito non inferiore ai parametri di legge. Sono interessate anche le società che, qualificate di comodo poiché hanno realizzato ricavi inferiori alle soglie, non hanno dovuto integrare il reddito, in quanto l'importo contabile supera quello minimo. Possono infine accedere alla disciplina agevolata tutti i soggetti

che, alla data del 4 luglio 2006, si trovavano nel loro primo periodo di imposta.

È anche necessario che tutti i soci della società di comodo siano persone fisiche e risultino iscritti nel libro soci alla data del 1° gennaio 2007, ovvero che venga annotata la loro qualifica en-

IBENEFICI

Il principale vantaggio dello scioglimento e del «passaggio» a Snc deriva dalla disapplicazione dei nuovi coefficienti

tro il 31 gennaio 2007, in forza di atto con data certa anteriore al 1° novembre 2006.

Un problema particolare, che attende un tempestivo chiarimento ufficiale, riguarda i contribuenti con ricavi e proventi al di

sotto dei minimi, che hanno ottenuto risposta favorevole all'interpello disapplicativo presentato alla Dre e che non sono tenuti ad applicare le regole delle società di comodo per il 2006. Il problema si pone in particolare per le società che, avendo spedito l'istanza nelle ultime settimane, al 31 maggio 2007, non avranno ancora ricevuto l'esito. Dalla lettura della norma, si potrebbe infatti sostenere che la disapplicazione dello status di società non operativa attuata dal provvedimento della Dre impedisce di avvalersi dell'agevolazione, con conseguenze estremamente penalizzanti, dovendosi assoggettare allo scioglimento o alla trasformazione, che nel frattempo siano stati deliberati, alle regole impositive ordinarie. È auspicabile che l'Agenzia adotti una interpretazione meno rigida e consenta di utilizzare l'agevolazione anche in caso di interpello positivo.

Il vantaggio dello scioglimento e della trasformazione è costituito dalla disapplicazione, dall'esercizio 2006, della disciplina delle società di comodo. Vanno poi aggiunti i benefici connessi con la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa e dunque la possibilità, in caso di successiva cessione, di usufruire del meno oneroso regime dei privati non imprenditori. Con particolare riferimento agli immobili, le plusvalenze diverranno tassabili solo per cessioni infraquinquennali, tenendo conto che, in caso di scioglimento ed assegnazione ai soci, l'atto si considera equiparato ad un acquisto a titolo oneroso, con necessità di calcolare il quinquennio ripartendo dalla data dell'assegnazione. Al contrario, in presenza di trasformazione, non si interrompe il periodo di possesso e la società semplice potrà considerare anche gli anni nei quali il bene era

stato posseduto dal precedente soggetto giuridico.

Possibili svantaggi si hanno sia per i costi fiscali dell'atto, che per gli aspetti di natura civilistica. I primi sono costituiti dalla tassazione delle plusvalenze latenti e (in caso di scioglimento) dei redditi assegnati ai soci; occorre poi considerare l'impatto delle imposte indirette e dell'Iva, compresa l'eventuale rettifica della detrazione a suo tempo operata. In termini civilistici, si deve ricordare che, assegnando i beni ai soci, cresce il rischio patrimoniale. Considerazioni analoghe riguardano l'obiettivo di mantenere uniti i patrimoni familiari, che le società sono in grado di garantire, anche attraverso particolari clausole statutarie. La trasformazione, sotto questo aspetto, appare certamente preferibile, in quanto resta in vita uno schermo che può realizzare entrambe le finalità sopra descritte.

Antonio Criscione

ROMA

L'agenzia delle Entrate si riorganizza per rendere più efficienti i controlli sulle grandi imprese e, in generale, le indagini fiscali. Finiscono sotto tiro, in particolare, le perdite da consolidato. Le Direzioni regionali riceveranno, infatti, elenchi per facilitare la selezione dei soggetti aderenti al consolidato che hanno evidenziato significative perdite pregresse. È quanto emerge da una nota dello scorso 16 febbraio della direzione centrale Accertamento, che spiega come l'Agenzia si sta riorganizzando sul tema delle indagini fiscali.

La nota fa seguito alla circolare n. 2/E del 2007 con la quale sono state dettate le prime linee di intervento dell'Agenzia.

Il documento illustra una serie di novità, tra le quali l'istituzione di una banca dati delle professionalità dei soggetti che si occupano delle verifiche sulle imprese maggiori. Anche se il nucleo centrale della riorganizzazione sarà la creazione a livello centrale di un settore Controlli fiscali al posto dell'ex settore soggetti di grandi dimensioni.

La riorganizzazione

Dei soggetti di grandi dimensioni continuerà a occuparsi uno dei quattro uffici del nuovo settore, continuando a mantenere le sedi a Milano e a Roma, che coordinerà soprattutto i controlli sui soggetti che hanno volume d'affari o ricavi superiori a 25.822.845 euro.

I controlli sul consolidato, però, verranno gestiti dalla stessa struttura anche se i limiti dimensionali delle imprese da accertare fossero più ridotti. Sui soggetti di grandi dimensioni sono previste, per il 2007, 620 verifiche, 320 controlli minori e 60 controlli sul consolidato.

Il vero nucleo di novità della nota è l'istituzione dell'ufficio Indagini fiscali, che servirà a garantire l'adozione di metodi coerenti di indagine rispetto ai fenomeni indagati e a elaborare una strategia a livello centrale e regionale. Del settore faranno poi ancora parte: l'ufficio Ruling Internazionale Area Centro-Sud, con sede a Roma e l'ufficio Ruling Internazionale Area Nord, con sede a Milano.

Il vero nucleo di novità della nota è l'istituzione dell'ufficio Indagini fiscali, che servirà a garantire l'adozione di metodi coerenti di indagine rispetto ai fenomeni indagati e a elaborare una strategia a livello centrale e regionale. Del settore faranno poi ancora parte: l'ufficio Ruling Internazionale Area Centro-Sud, con sede a Roma e l'ufficio Ruling Internazionale Area Nord, con sede a Milano.

Le indagini

Le indagini fiscali (alle quali l'Agenzia dedicherà 200 mila

Le due strade

Le indagini fiscali

Per il 2007 sono previste 200 mila ore per l'esecuzione di precisi interventi rientranti nel processo «indagini fiscali». Per la distribuzione a livello regionale degli interventi sono state prese in considerazione: il numero delle partite Iva, di recente attivazione, appartenenti a settori di attività storicamente interessati da fenomeni di frode; la distribuzione degli interventi effettuati (numero ed esito) a contrasto delle frodi Iva; le strutture operative locali

Le grandi dimensioni

I controlli sui soggetti di grandi dimensioni prevedono 620 verifiche, 320 controlli minori e 60 controlli sul consolidato. La ripartizione a livello territoriale di questi controlli viene effettuata tenendo conto di società residenti che hanno aderito al consolidato e numerosità dei soggetti di grandi dimensioni al netto dei controlli del 2006

ore nel 2007) non avranno più di mira i soli aspetti amministrativi dell'evasione, ma dovranno cogliere anche gli aspetti penali che emergeranno dai controlli. L'ufficio Indagini fiscali avrà compiti di intelligence nell'individuare ambiti o fenomeni di carattere evasivo o frodatario, ma dovrà anche fornire indicazioni per l'attività operativa. E, quindi, avrà anche il compito di coordinare l'attività delle direzioni regionali, con le quali collabora. Ma sarà direttamente questo ufficio a intervenire quando i fenomeni sotto osservazione avranno un impatto che trascende l'ambito strettamente regionale.

A livello regionale rileva l'istituzione della Gradif, una «Banca dati Grandi dimensioni e Indagini Fiscali» che registra le professionalità maturate nei singoli uffici per intervenire nei due macrosettori su cui si sta puntando l'attenzione dell'Agenzia. Oltretutto vengono delineate due modalità di intervento, una indicata come duale e un'altra come monistica (nelle indagini sui soggetti di grandi dimensioni) a seconda che vedano o meno coinvolte le strutture regionali e gli uffici locali.

Una costante della nota è quella di sottolineare l'importanza di interventi mirati. Così istruttorie preliminari vengono indicate come necessarie prima della fase esterna dell'attività dell'Agenzia. In questo modo saranno definiti piani di azione coordinati anche nei tempi, in modo da fare accessi contemporanei per i vari soggetti interessati alla stessa indagine.

Questo dovrebbe evitare che i contribuenti indagati possano approfittare di uno sfasamento delle indagini per far sparire prove.

La procedura. Il quorum dipende dalla natura della compagine

Scelte a maggioranze variabili

Angelo Busani

Se la norma per avvalersi della disciplina fiscale agevolata non sembra creare problemi per lo scioglimento della società, per la trasformazione, invece, non eccelle per chiarezza.

Infatti nel primo caso appare pacifico che, entro il 31 maggio, vada deliberato lo scioglimento della società (e la sua messa in liquidazione) e che vi sia poi un anno di tempo per assegnare i beni sociali ai soci e giungere alla cancellazione della società dal Registro delle imprese; nel secondo, invece, entro il 31 maggio 2007 l'operazione va necessariamente esaurita per intero,

in quanto l'assunzione della veste di società semplice è conseguenza immediata e diretta della trasformazione della società di comodo dalla sua attuale forma a quella appunto della società semplice.

Non si capisce a cosa alluda la norma quando, anche nel caso della trasformazione, fa riferimento al decorso di un anno posteriormente alla delibera di trasformazione per procedere alla cancellazione della società: da un lato, infatti, con la trasformazione in società semplice, la società viene cancellata «per modo di dire», in quanto essa rimane comunque pur sempre iscritta

nel Registro delle imprese come società semplice (se proprio si voglia parlare di «cancellazione» dal Registro delle imprese rileva l'iscrizione della società come società commerciale); d'altro lato, una volta deliberata la trasformazione, null'altro resta da fare se non scrivere la delibera dei soci nel Registro imprese, incombenza cui provvede il notaio e per la quale la legge dispone un termine di 30 giorni.

Dal testo della norma emerge comunque con certezza che il termine del 31 maggio concerne solo l'adozione della decisione di scioglimento o di trasformazione e non anche il de-

posito o l'iscrizione della deliberazione stessa nel Registro delle imprese.

Le procedure sono ovviamente differenti a seconda che si tratti di società di persone o società di capitali:

- nelle società di persone, la delibera di scioglimento o di trasformazione in società semplice va di regola adottata dai soci all'unanimità;
- nelle società di capitali invece il quorum deliberativo è quello stabilito dallo statuto o, in mancanza, dalla legge.

In sede di deliberazione, è evidentemente opportuno sfuggire la delibera con la motivazione di voler approfittare del regime fiscale di favore e accertare la ricorrenza dei presupposti prescritti per l'applicabilità di detto regime, vale a dire che:

- si tratti di società considerata non operativa nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 o di società che, a tale data, si trovava nel suo primo periodo di imposta;
- tutti i soci siano persone fisiche;
- tutti i soci risultino iscritti nel libro soci al 1° gennaio 2007.

In alternativa a quest'ultimo presupposto, la legge consente l'iscrizione a libro soci entro il 30 gennaio 2007, in dipendenza peraltro di un titolo di trasferimento della partecipazione che abbia data certa anteriore al 1° novembre 2006 (si può trattare ad esempio di un contratto di donazione o di compravendita della partecipazione al capitale sociale come anche della sottoscrizione di un aumento di capitale).



Il miglior negozio di prodotti del Sole 24 ORE è a questo indirizzo: www.shopping24.it

Se vuoi fare acquisti davvero utili per la tua professione, vieni su Shopping24. Solo qui trovi la migliore offerta di mercato per i prodotti e i servizi del Sole 24 ORE. Il sito è stato completamente rinnovato per permetterti di trovare tutto quello che cerchi in modo ancora più facile e al prezzo più conveniente.

DIRITTO, ECONOMIA, FINANZA, LAVORO, EDILIZIA, FISCO, CULTURA e TEMPO LIBERO: qualunque sia l'argomento che ti interessa il tuo shopping inizia qui.

Shopping24 Il canale e-commerce del Sole 24 ORE.



Sindaci & Revisori È in edicola il quarto numero!

Dal Sole 24 ORE, lo strumento operativo per semplificare il lavoro di Sindaci e Revisori contabili.

In questo numero tutto ciò che serve per la pianificazione delle attività di revisione

- Programmi e verifiche
- Piani di lavoro e procedure
- Verbale di verifica trimestrale
- Modelli e casi pratici
- Quesiti e soluzioni



IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A SOLI € 6,00!
OLTRE AL PREZZO DEL QUOTIDIANO*

*Offerta valida in Italia dal 19/04/2007 al 16/05/2007



www.ilssole24ore.com